
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 25-1-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi

riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.

4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ((3))

7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di

prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e'

chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione

incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(2) ((4))

5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi

una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI
 PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			

a) compressi			
con capacita'			
geometrica			
complessiva			
superiore o		rivendite,	Impianti di
uguale a 0,75		depositi fino a	riempimento,
m3:		10 m3	depositi oltre
			10 m3

		rivendite,	
b) disciolti o		depositi di GPL	
liquefatti per		oltre 300 kg e	
quantitativi in		fino a 1.000 kg,	
massa		depositi di gas	Impianti di
complessivi		infiammabili	riempimento,
superiori o	Depositi di GPL	diversi dal GPL	depositi oltre
3 uguali a 75 kg:	fino a 300 kg	fino a 1.000 kg	1.000 kg

Depositi di gas			
infiammabili in			
serbatoi fissi:			

a) compressi			
per capacita'			
geometrica			
complessiva			
superiore o			
uguale a 0,75			
m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3

b) disciolti o			
liquefatti per		- Depositi di	- Depositi di
capacita'		gas diversi dal	gas diversi dal
geometrica		GPL fino a 5 m3	GPL oltre i 5 m3
complessiva		- Depositi di	- Depositi di
superiore o	- Depositi di	GPL da 5 m3 fino	GPL oltre i 13
4 uguale a 0,3 m3	GPL fino a 5 m3	a 13 m3	m3

Depositi di gas			
comburenti			
compressi e/o			
liquefatti in			
serbatoi fissi			
e/o recipienti			
mobili per			
capacita'			
geometrica			
complessiva			
superiore o			
5 uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3

Reti di			
trasporto e di			
distribuzione			
di gas			
infiammabili,			
compresi quelli			
di origine			

	petrolifera o			
	chimica, con			
	esclusione			
	delle reti di	fino a 2,4 MPa		
	distribuzione e	limitatamente		
	dei relativi	alle opere e gli		
	impianti con	impianti di		
	pressione di	trasporto di gas		
	esercizio non	naturale con		
	superiore a 0,5	densita' non		
6	MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	

	Centrali di			
	produzione di			
	idrocarburi			
	liquidi e			
	gassosi e di			
	stoccaggio			
	sotterraneo di			
	gas naturale,			
	piattaforme			
	fisse e			
	strutture fisse			
	assimilabili,			
	di perforazione			
	e/o produzione			
	di idrocarburi			
	di cui al			
	decreto del			
	Presidente			
	della			
	Repubblica 24			
	maggio 1979, n.			
	886 ed al			
	decreto			
	legislativo 25			
	novembre 1996,			
7	n. 624			Tutti

	Oleodotti con			
	diametro			
	superiore a 100			
8	mm		tutti	

	Officine e			
	laboratori con			
	saldatura e			
	taglio dei			
	metalli			
	utilizzanti gas			
	infiammabili			
	e/o comburenti,			
	con oltre 5		fino a 10	
	addetti alla		addetti alla	oltre 10 addetti
	mansione		mansione	alla mansione
	specifica di		specifica di	specifica di
	saldatura o		saldatura o	saldatura o
9	taglio.		taglio.	taglio.

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono e/o			
impiegano,			
liquidi			
infiammabili			
e/o			
combustibili			
con punto di			
infiammabilita'			
fino a 125 °C,			
con			
quantitativi			
globali in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 1			
10 m3		fino a 50 m3	oltre 50 m3

Stabilimenti ed			
impianti per la			
preparazione di			
oli			
lubrificanti,			
oli diatermici			
e simili, con			
punto di			
infiammabilita'			
superiore a 125			
°C, con			
quantitativi			
globali in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 5			
11 m3.		fino a 100 m3	oltre 100 m3

Depositi e/o			
rivendite di		liquidi	
liquidi		infiammabili e/o	
infiammabili		combustibili e/o	
e/o		lubrificanti e/o	liquidi
combustibili		oli diatermici	infiammabili e/o
e/o oli		di qualsiasi	combustibili e/o
lubrificanti,	liquidi con	derivazione per	lubrificanti e/o
diatermici, di	punto di	capacita'	oli diatermici
qualsiasi	infiammabilita'	geometrica	di qualsiasi
derivazione, di	superiore a 65	complessiva	derivazione per
capacita'	°C per capacita'	compresa da 1 m3	capacita'
geometrica	geometrica	a 50 m3, ad	geometrica
complessiva	complessiva	eccezione di	complessiva
superiore a 1	compresa da 1 m3	quelli indicati	superiore a 50
12 m3	a 9 m3	nella colonna A)	m3

Impianti fissi			
di			
distribuzione			

	carburanti per			
	l'autotrazione,			
	la nautica e			
	l'aeronautica;			
	contenitori -			
	distributori			
	rimovibili di			
	carburanti			
	liquidi.			

		Contenitori		
		distributori		
		rimovibili e non		
		di carburanti		
		liquidi fino a 9		
	a) Impianti di	mc con punto di		
	distribuzione	infiammabilita'		
	carburanti	superiore a 65	Solo liquidi	
	liquidi	°C	combustibili	tutti gli altri

	b) Impianti			
	fissi di			
	distribuzione			
	carburanti			
	gassosi e di			
	tipo misto			
	(liquidi e			
13	gassosi)			tutti

	Officine o			
	laboratori per			
	la verniciatura			
	con vernici			
	infiammabili			
	e/o			
	combustibili			
	con oltre 5		fino a 25	
14	addetti.		addetti	oltre 25 addetti

	Depositi e/o			
	rivendite di			
	alcoli con			
	concentrazione			
	superiore al			
	60% in volume			
	di capacita'			
	geometrica			
	superiore a 1		oltre 10 m3 e	
15	m3	fino a 10 m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti di			
	estrazione con			
	solventi			
	infiammabili e			
	raffinazione di			
	oli e grassi			
	vegetali ed			
	animali, con			

quantitativi			
globali di			
solventi in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 0,5			
16 m3			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
esplosivi			
classificate			
come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico			
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza			
approvato con			
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e			
successive			
modificazioni			
ed			
17 integrazioni.			tutti

Esercizi di			
minuta vendita			
e/o depositi di			
sostanze			
esplosivi			
classificate			
come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico			
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza			
approvato con			
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e			
successive			
modificazioni			
ed			
integrazioni.			
Esercizi di			Esercizi di
vendita di			minuta vendita
artifici			di sostanze
pirotecnici			esplosivi
declassificati			classificate
			come tali dal
			regolamento di
			esecuzione del
			testo unico

in "libera			delle leggi di
vendita" con			pubblica
quantitativi			sicurezza
complessivi in		Esercizi di	approvato con
vendita e/o		vendita di	regio decreto 6
deposito		artifici	maggio 1940, n.
superiori a 500		pirotecnici	635, e
kg, comprensivi		declassificati	successive
degli		in "libera	modificazioni ed
18 imballaggi.		vendita"	integrazioni."

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
instabili che			
possono dar			
luogo da sole a			
reazioni			
pericolose in			
presenza o non			
di			
catalizzatori			
ivi compresi i			
perossidi			
19 organici			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
nitrati di			
ammonio, di			
metalli			
alcalini e			
alcolino-			
terrosi,			
nitrate di			
piombo e			
perossidi			
20 inorganici			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
soggette			
all'accensione			
spontanea e/o			
sostanze che a			
contatto con			
l'acqua			
sviluppano gas			

21	infiammabili.		tutti

	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di		
22	idrogeno		tutti

	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro		
23	di fosforo		tutti

	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialita' superiore a		
24	10.000 kg		tutti

	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori		
25	a 500 kg		tutti

	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di		
26	magnesio		tutti

	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a		

27	20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	 Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	 Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
----	--	--	--

28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	 	 tutti
----	---	--	---

29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè'	 	 tutti
----	--	----------------	-----------------------

30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	 	 tutti
----	--	-----------	------------------

31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	 	 tutti
----	---	--------------------------	---------------------------------

32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	 	 tutti
----	---	--	---

	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e	 	
--	---	----------------	----------------

dei cartoni e			
di allestimento			
di prodotti			
cartotecnici in			
genere con			
oltre 25			
addetti o con			
materiale in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiore a			
33 50.000 kg			tutti

Depositi di			
carta, cartoni			
e prodotti			
cartotecnici,			
archivi di			
materiale			
cartaceo,			
biblioteche,			
depositi per la			
cernita della			
carta usata, di			
stracci di			
cascami e di			
fibre tessili			
per l'industria			
della carta,			
con			
quantitativi in			
massa superiori			
34 a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

Stabilimenti,			
impianti,			
depositi ove si			
producono,			
impiegano e/o			
detengono carte			
fotografiche,			
calcografiche,			
eliografiche e			
cianografiche,			
pellicole			
cinemato-			
grafiche,			
radiografiche e			
fotografiche			
con materiale			
in lavorazione			
e/o in deposito			
superiore a		depositi fino a	
35 5.000 kg		20.000 kg	tutti

Depositi di			
legnami da			
costruzione e			

	da lavorazione,		
	di legna da		
	ardere, di		
	paglia, di		
	fieno, di		
	canne, di		
	fascine, di		
	carbone		
	vegetale e		
	minerale, di		
	carbonella, di		
	sughero e di		
	altri prodotti		
	affini con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
	a 50.000 kg con		
	esclusione dei		
	depositi		
	all'aperto con		
	distanze di		
	sicurezza		
	esterne		
	superiori a 100	fino a 500.000	
36	m	kg	oltre 500.000 kg

	Stabilimenti e		
	laboratori per		
	la lavorazione		
	del legno con		
	materiale in		
	lavorazione e/o		
	in deposito		
	superiore a		
37	5.000 kg	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	lavorano e/o		
	detengono fibre		
	tessili e		
	tessuti		
	naturali e		
	artificiali,		
	tele cerate,		
	linoleum e		
	altri prodotti		
	affini, con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
38	a 5.000 kg	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg

	Stabilimenti		
	per la		
	produzione di		
	arredi, di		
	abbigliamento,		

39	della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.				tutti

40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg				tutti

41	Teatri e studi per le riprese cinemato- grafiche e televisive		oltre 25 e fino a 100 persone presenti		oltre 100 persone presenti

42	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2				fino a 2.000 m2 oltre 2.000 m2

	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori				

	a 5.000 kg;			
	depositi di			Stabilimenti ed
	prodotti della			impianti per la
	gomma,			produzione,
	pneumatici e			lavorazione e
	simili, con			rigenerazione
	quantitativi in			e/o laboratori;
	massa superiori	depositi fino a		depositi oltre
43	a 10.000 kg	50.000 kg		50.000 kg

	Stabilimenti,			
	impianti,			
	depositi ove si			
	producono,			
	lavorano e/o			
	detengono			
	materie			
	plastiche, con			Stabilimenti ed
	quantitativi in			impianti;
	massa superiori	depositi fino a		depositi oltre
44	a 5.000 kg	50.000 kg		50.000 kg

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono e			
	lavorano resine			
	sintetiche e			
	naturali,			
	fitofarmaci,			
	coloranti			
	organici e			
	intermedi e			
	prodotti			
	farmaceutici			
	con l'impiego			
	di solventi ed			
	altri prodotti	fino a 25		
45	infiammabili	addetti		oltre 25 addetti

	Depositi di			
	fitofarmaci e/o			
	di concimi			
	chimici a base			
	di nitrati e/o			
	fosfati con			
	quantitativi in			
	massa superiori	fino a 100.000		
46	a 50.000 kg	kg		oltre 100.000 kg

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	fabbricazione			
	di cavi e			
	conduttori			
	elettrici			
	isolati, con			
	quantitativi in			
	massa in			

	lavorazione e/o		
	in deposito		
	superiori a		
	10.000 kg;		
	depositi e/o		
	rivendite di		
	cavi elettrici		
	isolati con		
	quantitativi in		
	massa superiori	fino a 100.000	
47	a 10.000 kg.	kg	oltre 100.000 kg

	Centrali		
	termoelet-		
	triche,		
	macchine		
	elettriche		
	fisse con		
	presenza di		
	liquidi		
	isolanti		
	combustibili in		
	quantitativi		
	superiori a 1	Macchine	Centrali
48	m3	elettriche	termoelettriche.

	Gruppi per la		
	produzione di		
	energia		
	elettrica		
	sussidiaria con		
	motori		
	endotermici ed		
	impianti di		
	cogenerazione		
	di potenza		
	complessiva		
	superiore a 25	oltre 350 kW e	
49	kW.	fino a 350 kW	fino a 700 kW oltre 700 kW

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono		
	lampade		
	elettriche e		
	simili, pile ed		
	accumulatori		
	elettrici e		
	simili, con	fino a 25	
50	oltre 5 addetti	addetti	oltre 25 addetti

	Stabilimenti		
	siderurgici e		
	per la		
	produzione di		
	altri metalli		
	con oltre 5		
	addetti;		

attivita'			
comportanti			
lavorazioni a			
caldo di			
metalli, con			
oltre 5			
addetti, ad		fino a 25	oltre 25
esclusione dei		addetti.	addetti.
laboratori		Laboratori	Laboratori
artigiani di		artigiani di	artigiani di
oreficeria ed		oreficeria ed	oreficeria ed
argenteria fino		argenteria fino	argenteria oltre
51 a 25 addetti.		a 50 addetti	50 addetti

Stabilimenti,			
con oltre 5			
addetti, per la			
costruzione di			
aeromobili,			
veicoli a			
motore,			
materiale			
rotabile			
ferroviario e			
tramviario,			
carrozzerie e			
rimorchi per			
autoveicoli;			
cantieri navali			
con oltre 5		fino a 25	
52 addetti		addetti	oltre 25 addetti

Officine per la			
riparazione di:			
- veicoli a			a) officine per
motore,			veicoli a
rimorchi per		a) officine per	motore, rimorchi
autoveicoli e		veicoli a	per autoveicoli
carrozzerie, di		motore, rimorchi	e carrozzerie,
superficie		per autoveicoli	di superficie
coperta		e carrozzerie,	superiore a
superiore a 300		di superficie	1.000 m2
m2;		fino a 1.000 m2	
- materiale			b) officine per
rotabile		b) officine per	materiale
ferroviario,		materiale	rotabile
tramviario e di		rotabile	ferroviario,
aeromobili, di		ferroviario,	tramviario e di
superficie		tramviario e di	aeromobili, di
coperta		aeromobili, di	superficie
superiore a		superficie fino	superiore a
53 1.000 m2;		a 2.000 m2	2.000 m2

Officine			
meccaniche per			
lavorazioni a			
freddo con			
oltre 25		fino a 50	

54	addetti.		addetti	oltre 50 addetti
	Attivita' di			
	demolizioni di			
	veicoli e			
	simili con			
	relativi			
	depositi, di			
	superficie			
	superiore a			
55	3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2
	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono			
	laterizi,			
	maioliche,			
	porcellane e			
	simili con			
	oltre 25		fino a 50	
56	addetti		addetti	oltre 50 addetti
	Cementifici con			
	oltre 25			
57	addetti			tutti
	Pratiche di cui			
	al decreto			
	legislativo 17			
	marzo 1995, n.			
	230 e s.m.i.			
	soggette a			
	provvedimenti			
	autorizzativi			
	(art. 27 del			Assoggettate a
	decreto			nulla osta di
	legislativo 17		Assoggettate a	categoria A di
	marzo 1995, n.		nulla osta di	cui all'art. 28
	230 ed art. 13		categoria B di	del d.lgs.
	legge 31		cui all'art. 29	230/95 s.m.i e
	dicembre 1962,		del d.lgs.	art. 13 della
58	n. 1860).		230/95 s.m.i	legge n. 1860/62
	Autorimesse			
	adibite al			
	ricovero di			
	mezzi			
	utilizzati per			
	il trasporto di			
	materie fissili			
	speciali e di			
	materie			
	radioattive			
	(art. 5 della			
	legge 31			
	dicembre 1962,			
	n. 1860,			
	sostituito			

dall'art. 2 del			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica 30			
dicembre 1965,			
n. 1704; art.			
21 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
59 230)			tutti

Impianti di			
deposito delle			
materie			
nucleari ed			
attivita'			
assoggettate			
agli articoli			
33 e 52 del			
decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
230 e s.m.i,			
con esclusione			
dei depositi in			
corso di			
60 spedizione.			tutti

Impianti nei			
quali siano			
detenuti			
combustibili			
nucleari o			
prodotti o			
residui			
radioattivi			
[art. 1,			
lettera b)			
della legge 31			
dicembre 1962,			
61 n. 1860]			tutti

Impianti			
relativi			
all'impiego			
pacifico			
dell'energia			
nucleare ed			
attivita' che			
comportano			
pericoli di			
radiazioni			
ionizzanti			
derivanti dal			
predetto			
impiego:			
- impianti			

nucleari;			
- reattori			
nucleari,			
eccettuati			
quelli che			
facciano parte			
di un mezzo di			
trasporto;			
- impianti			
per la			
preparazione o			
fabbricazione			
delle materie			
nucleari;			
- impianti			
per la			
separazione			
degli isotopi;			
- impianti per			
il trattamento			
dei			
combustibili			
nucleari			
irradianti;			
- attivita' di			
cui agli			
articoli 36 e			
51 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
62 230 e s.m.i.			tutti

Stabilimenti			
per la			
produzione,			
depositi di			
sapone, di			
candele e di			
altri oggetti			
di cera e di			
paraffina, di			
acidi grassi,			
di glicerina			
grezza quando			
non sia			
prodotta per			
idrolisi, di			
glicerina			
raffinata e			
distillata ed			
altri prodotti			
affini, con			
oltre 500 kg di			
prodotto in			
lavorazione e/o			
63 deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg

|Centri |

	informatici di		
	elaborazione		
	e/o		
	archiviazione		
	dati con oltre	fino a 50	
64	25 addetti	addetti	oltre 50 addetti

	Locali di		
	spettacolo e di		
	trattenimento		
	in genere,		
	impianti e		
	centri		
	sportivi,		
	palestre, sia a		
	carattere		
	pubblico che		
	privato, con		
	capienza		
	superiore a 100		
	persone, ovvero		
	di superficie		
	lorda in pianta		
	al chiuso		
	superiore a 200		
	m2 . Sono		
	escluse le		
	manifestazioni		
	temporanee, di		
	qualsiasi		
	genere, che si		
	effettuano in		
	locali o luoghi		
	aperti al	fino a 200	oltre 200
65	pubblico.	persone	persone

	Alberghi,		
	pensioni,		
	motel, villaggi		
	albergo,		
	residenze		
	turistico -		
	alberghiere,		
	studentati,		
	villaggi		
	turistici,		
	alloggi		
	agrituristici,		
	ostelli per la		
	gioventu',		
	rifugi alpini,		
	bed &		
	breakfast,		
	dormitori, case		
	per ferie, con		
	oltre 25		
	posti-letto;		
	Strutture		

	turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi- turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400	66	fino a 50 posti letto	 oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico- ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi- turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
--	---	----	--------------------------	--	--------------------------

	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone	67	fino a 150 persone	 oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
--	---	----	-----------------------	--	----------------------

	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500	68	laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	oltre 100 posti letto
--	---	----	--------------------------------	--	--------------------------

	Locali adibiti			
	ad esposizione			
	e/o vendita			
	all'ingrosso o			
	al dettaglio,			
	fiere e			
	quartieri			
	fieristici, con			
	superficie			
	lorda superiore			
	a 400 m2			
	comprensiva dei			
	servizi e			
	depositi. Sono			
	escluse le			
	manifestazioni			
	temporanee, di			
	qualsiasi			
	genere, che si			
	effettuano in			
	locali o luoghi			
	aperti al	oltre 600 e fino		
69	pubblico.	fino a 600 m2	a 1.500 m2	oltre 1.500 m2

	Locali adibiti			
	a depositi di			
	superficie			
	lorda superiore			
	a 1000 m2 con			
	quantitativi di			
	merci e			
	materiali			
	combustibili			
	superiori			
	complessi-			
	vamente a 5.000			
70	kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2

	Aziende ed			
	uffici con			
	oltre 300			
	persone	fino a 500	oltre 500 e fino	oltre 800
71	presenti	persone	a 800 persone	persone

	Edifici			
	sottoposti a			
	tutela ai sensi			
	del d.lgs. 22			
	gennaio 2004,			
	n. 42, aperti			
	al pubblico,			
	destinati a			
	contenere			
	biblioteche ed			
	archivi, musei,			
	gallerie,			
	esposizioni e			
	mostre, nonche'			

qualsiasi altra			
attivita'			
contenuta nel			
presente			
72 Allegato.			tutti

Edifici e/o			
complessi			
edilizi a uso			
terziario e/o			
industriale			
caratterizzati			
da promiscuita'			
strutturale e/o			
dei sistemi			
delle vie di			
esodo e/o			
impiantistica			
con presenza di			
persone			
superiore a 300			
unita', ovvero			
di superficie			
complessiva			
superiore a			
5.000 m2,			
indipenden-			
temente dal			
numero di			
attivita'			
costituenti e			
dalla relativa		fino a 500	oltre 500 unita'
diversa		unita' ovvero	ovvero oltre
73 titolarita'.		fino a 6.000 m2	6.000 m2

Impianti per la			
produzione di			
calore			
alimentati a			
combustibile			
solido, liquido			
o gassoso con			
potenzialita'			
superiore a 116		oltre 350 kW e	
74 kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

Autorimesse			
pubbliche e			
private,			
parcheggi			
pluriplano e			
meccanizzati di			
superficie			
complessiva			
coperta			
superiore a 300			
m2; locali			
adibiti al			

ricovero di			
natanti ed			
aeromobili di			
superficie			
superiore a 500			Autorimesse
m2; depositi di		Autorimesse	oltre 3000 m2;
mezzi rotabili		oltre 1.000 m2 e	ricovero di
(treni, tram		fino a 3.000 m2;	natanti ed
ecc.) di		ricovero di	aeromobili di
superficie		natanti ed	superficie oltre
coperta		aeromobili oltre	i 1000 m2;
superiore a	Autorimesse fino	500 m2 e fino a	depositi di
75 1.000 m2.	a 1.000 m2	1000 m2	mezzi rotabili

Tipografie,			
litografie,			
stampa in			
offset ed			
attività			
similari con			
oltre cinque		fino a 50	
76 addetti.		addetti	oltre 50 addetti

Edifici			
destinati ad			
uso civile con			
altezza			
antincendio			
superiore a 24		oltre 32 m e	
77 m	fino a 32 m	fino a 54 m	oltre 54 m

Aerostazioni,			
stazioni			
ferroviarie,			
stazioni			
marittime, con			
superficie			
coperta			
accessibile al			
pubblico			
superiore a			
5.000 m2;			
metropolitane			
in tutto o in			
parte			
78 sotterranee.			tutti

Interporti con			
superficie			
superiore a			
79 20.000 m2			tutti

Gallerie			
stradali di			
lunghezza			
superiore a 500			
m e ferroviarie			
superiori a			

80|2000 m | tutte |

=====

Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

=====			
N.	Attivita' del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio e' correlata	ATTIVITA' di cui al presente regolamento	NOTE
=====			
	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h		
	9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas	
	10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.		
	11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15	infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25	
1	becchi a gas	Nm3/h.	
		Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con	
	2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e		

comburenti con	pressione di	
potenzialita'	esercizio non	
2 superiore a 50 Nmc/h	superiore a 0,5 MPa	

3 - Depositi e		
rivendite di gas		
combustibili in		
bombole:		
a) compressi:		
- per		
capacita' complessiva	Impianti di	
da 0,75 a 2 mc	riempimento,	
- per capacita'	depositi, rivendite	
complessiva	di gas infiammabili	
superiore a 2 mc	in recipienti mobili:	
b) disciolti o	a) compressi con	
liquefatti (in	capacita' geometrica	
bombole o bidoni):	complessiva superiore	
- per quantitativi	o uguale a 0,75 m3:	
complessivi da 75 a	b) disciolti o	
500 kg	liquefatti per	
- per quantitativi	quantitativi in massa	
complessivi superiori	complessivi superiori	
3 a 500 kg	o uguali a 75 kg:	

4 - Depositi di gas		
combustibili in		
serbatoi fissi:		
a) compressi:		
- per capacita'	Depositi di gas	
complessiva	infiammabili in	
da 0,75 a 2 mc	serbatoi fissi:	
- per capacita'	a) compressi per	
complessiva	capacita' geometrica	
superiore a 2 mc	complessiva	
b) disciolti o	superiore	
liquefatti:	o uguale a 0,75 m3:	
- per capacita'	b) disciolti o	
complessiva	liquefatti per	
da 0,3 a 2 mc	capacita'	
- per capacita'	geometrica	
complessiva	complessiva superiore	
4 superiore a 2 mc	o uguale a 0,3 m3	

5 - Depositi di gas		
comburenti in	Depositi di gas	
serbatoi fissi:	comburenti compressi	
a) compressi per	e/o liquefatti in	
capacita' complessiva	serbatoi fissi e/o	
superiore a 3 mc	recipienti mobili per	
b) liquefatti per	capacita' geometrica	
capacita' complessiva	complessiva superiore	
5 superiore a 2 mc	o uguale a 3 m3:	

6 - Reti di trasporto		
e distribuzione di	Reti di trasporto e	
gas combustibili,	di distribuzione di	
compresi quelli di	gas infiammabili,	

	origine petrolifera o	compresi quelli di	
	chimica, con	origine petrolifera o	
	esclusione delle reti	chimica, con	
	di distribuzione	esclusione delle reti	
	cittadina e dei	di distribuzione e	
	relativi impianti con	dei relativi impianti	
	pressione di	con pressione di	
	esercizio non	esercizio non	
6	superiore a 5 bar	superiore a 0,5 MPa	

		Centrali di	
		produzione di	
		idrocarburi liquidi e	
		gassosi e di	
		stoccaggio	
		sotterraneo di gas	
		naturale, piattaforme	
		fisse e strutture	
		fisse assimilabili,	
	96 - Piattaforme	di perforazione e/o	
	fisse e strutture	produzione di	
	fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al	
	perforazione e/o	decreto del	
	produzione di	Presidente della	
	idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio	
	decreto del	1979, n. 886 ed al	
	Presidente della	decreto legislativo	
	Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.	
7	1979, n. 886	624	

	97 - Oleodotti con	Oleodotti con	
	diametro superiore a	diametro superiore a	
8	100 mm.	100 mm	

		Officine e laboratori	
	8 - Officine e	con saldatura e	
	laboratori con	taglio dei metalli	
	saldatura e taglio	utilizzanti gas	
	dei metalli	infiammabili e/o	
	utilizzanti gas	comburenti, con oltre	
	combustibili e/o	5 addetti alla	
	comburenti, con oltre	mansione specifica di	
9	5 addetti	saldatura o taglio.	

	12 - Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono e/o		
	impiegano liquidi		
	infiammabili (punto		
	di infiammabilita'		
	fino a 65 °C) con		
	quantitativi globali		
	in ciclo e/o in		
	deposito superiori a		
	0,5 mc	Stabilimenti ed	
	13 - Stabilimenti	impianti ove si	
	ed impianti ove si	producono e/o	
	producono e/o	impiegano, liquidi	

impiegano liquidi	infiammabili e/o	
combustibili con	combustibili con	
punto di	punto di	
infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino	
°C a 125 °C, per	a 125 °C, con	
quantitativi globali	quantitativi globali	
in ciclo o in	in ciclo e/o in	
deposito superiori a	deposito superiori a	
10 0,5 mc	1 m3	

	Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	preparazione di oli	
	lubrificanti, oli	
	diatermici e simili,	
	con punto di	
	infiammabilita'	
14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,	
impianti per la	con quantitativi	
preparazione di olii	globali in ciclo e/o	
lubrificanti olii	in deposito superiori	
11 diatermici e simili	a 5 m3.	

15 - Depositi di		
liquidi infiammabili		
e/o combustibili per		
uso industriale,		
agricolo, artigianale		
e privato:		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva da 0,5 a		
25 mc.		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva superiore		
a 25 mc		
16 - Depositi		
e/o rivendite di		
liquidi infiammabili		
e/o combustibili per		
uso commerciale:		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva da 0,2 a		
10 mc	Depositi e/o	
- per capacita'	rivendite di liquidi	
geometrica	infiammabili e/o	
complessiva superiore	combustibili e/o oli	
a 10 mc	lubrificanti,	
17 - Depositi	diatermici, di	
e/o rivendite di oli	qualsiasi	
lubrificanti, di oli	derivazione, di	
diatermici e simili	capacita' geometrica	
per capacita'	complessiva superiore	
12 superiore ad 1 mc	a 1 m3	

	Impianti fissi di	
--	-------------------	--

	distribuzione	
	carburanti per	
	l'autotrazione, la	
	nautica e	
	l'aeronautica;	
7 - Impianti di	contenitori	
distribuzione di gas	- distributori	
combustibili per	rimovibili di	
autotrazione	carburanti liquidi.	
18 - Impianti fissi	a) Impianti di	
di distribuzione di	distribuzione	
benzina, gasolio e	carburanti liquidi	
miscele per	b) Impianti fissi di	
autotrazione ad uso	distribuzione	
pubblico e privato	carburanti gassosi e	
con o senza stazione	di tipo misto	
13 di servizio	(liquidi e gassosi)	

21 - Officine o	Officine o laboratori	
laboratori per la	per la verniciatura	
verniciatura con	con vernici	
vernici infiammabili	infiammabili e/o	
e/o combustibili con	combustibili con	
14 oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.	

22 - Depositi e/o		
rivendite di alcoli a		
concentrazione	Depositi e/o	
superiore al 60% in	rivendite di alcoli	
volume:	con concentrazione	
- con capacita'	superiore al 60% in	
da 0,2 a 10 mc	volume di capacita'	
- con capacita'	geometrica superiore	
15 superiore a 10 mc.	a 1 m3	

23 - Stabilimenti di		
estrazione con	Stabilimenti di	
solventi infiammabili	estrazione con	
e raffinazione di	solventi infiammabili	
olii e grassi	e raffinazione di oli	
vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed	
con quantitativi	animali, con	
globali di solventi	quantitativi globali	
in ciclo e/o in	di solventi in ciclo	
deposito superiori a	e/o in deposito	
16 0,5 mc	superiori a 0,5 m3	

24 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, impiegano	impianti ove si	
o detengono sostanze	producono, impiegano	
esplosivi	o detengono sostanze	
classificate come	esplosivi	
tali dal regolamento	classificate come	
di esecuzione del	tali dal regolamento	
testo unico delle	di esecuzione del	
leggi di pubblica	testo unico delle	
sicurezza approvato	leggi di pubblica	

con regio decreto 6	sicurezza approvato	
maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6	
e successive	maggio 1940, n. 635,	
modificazioni ed	e successive	
integrazioni, nonche'	modificazioni ed	
17 perossidi organici	integrazioni.	

	Esercizi di minuta	
	vendita e/o depositi	
	di sostanze	
	esplosivi	
	classificate come	
	tali dal regolamento	
	di esecuzione del	
	testo unico delle	
	leggi di pubblica	
	sicurezza approvato	
	con regio decreto 6	
	maggio 1940, n. 635,	
	e successive	
	modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Esercizi di vendita	
25 - Esercizi di	di artificieri	
minuta vendita di	pirotecnici	
sostanze esplosivi	declassificati in	
di cui ai decreti	"libera vendita" con	
ministeriali 18	quantitativi	
ottobre 1973 e 18	complessivi in	
settembre 1975, e	vendita e/o deposito	
successive	superiori a 500 kg,	
modificazioni ed	comprensivi degli	
18 integrazioni	imballaggi.	

	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano	
impianti ove si	o detengono sostanze	
producono, impiegano	instabili che possono	
o detengono sostanze	dar luogo da sole a	
instabili che possono	reazioni pericolose	
dar luogo da sole a	in presenza o non di	
reazioni pericolose	catalizzatori ivi	
in presenza o non di	compresi i perossidi	
19 catalizzatori	organici	

27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
producono, impiegano	producono, impiegano	
o detengono nitrati	o detengono nitrati	
di ammonio, di	di ammonio, di	
metalli alcalini e	metalli alcalini e	
alcalinoterrosi,	alcalinoterrosi,	
nitrato di piombo e	nitrato di piombo e	
20 perossidi inorganici	perossidi inorganici	

28 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	

	producono, impiegano	producono, impiegano	
	o detengono sostanze	o detengono sostanze	
	soggette	soggette	
	all'accensione	all'accensione	
	spontanea e/o	spontanea e/o	
	sostanze che a	sostanze che a	
	contatto con l'acqua	contatto con l'acqua	
	sviluppano gas	sviluppano gas	
21	infiammabili	infiammabili.	

	29 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	produce acqua	produce acqua	
	ossigenata con	ossigenata con	
	concentrazione	concentrazione	
	superiore al 60% di	superiore al 60% di	
22	perossido di idrogeno	perossido di idrogeno	

	31 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	produce, impiega e/o	produce, impiega e/o	
	detiene fosforo e/o	detiene fosforo e/o	
	sesquisolfuro di	sesquisolfuro di	
23	fosforo	fosforo	

	32 - Stabilimenti ed		
	impianti per la	Stabilimenti ed	
	macinazione e la	impianti per la	
	raffinazione dello	macinazione e la	
	zolfo	raffinazione dello	
	33 - Depositi	zolfo;	
	di zolfo con	depositi di zolfo	
	potenzialita'	con potenzialita'	
24	superiore a 100 q.li	superiore a 10.000 kg	

		Fabbriche di	
		fiammiferi;	
		depositi	
	30 - Fabbriche e	di fiammiferi con	
	depositi di	quantitativi in massa	
25	fiammiferi	superiori a 500 kg	

	34 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	produce, impiega o	produce, impiega o	
	detiene magnesio,	detiene magnesio,	
	elektron e altre	elektron e altre	
	leghe ad alto tenore	leghe ad alto tenore	
26	di magnesio	di magnesio	

		Mulini per cereali ed	
		altre macinazioni con	
	35 - Mulini per	potenzialita'	
	cereali ed altre	giornaliera superiore	
	macinazioni con	a 20.000 kg; depositi	
	potenzialita'	di cereali e di altre	
	giornaliera superiore	macinazioni con	
	a 200 q.li e relativi	quantitativi in massa	

27|depositi |superiori a 50.000 kg|

	Impianti per
36 - Impianti per	l'essiccazione di
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali
cereali e di vegetali	in genere con
in genere con	depositi di prodotto
depositi di capacita'	essiccato con
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa

28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|

|37 - Stabilimenti ove|Stabilimenti ove si |
 |si producono |producono surrogati |
 29|surrogati del caffe' |del caffe' |

|38 - Zuccherifici e |Zuccherifici e |
 |raffinerie dello |raffinerie dello |
 30|zucchero |zucchero |

39 - Pastifici con	
produzione	
giornaliera superiore	
a 500q.li	
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie
potenzialita'	con produzione
giornaliera superiore	giornaliera superiore
 31|a 100 q.li |a 50.000 kg |

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con
processi di	processi di
essiccazione con	essiccazione con
oltre 100 addetti con	oltre 100 addetti o
quantitativi globali	con quantitativi
in ciclo e/o in	globali in ciclo e/o
deposito superiori a	in deposito superiori
 32|500 q.li |a 50.000 kg |

	Stabilimenti ed
42 - Stabilimenti ed	impianti per la
impianti per la	produzione della
produzione della	carta e dei cartoni e
carta e dei cartoni e	di allestimento di
di allestimento di	prodotti cartotecnici
prodotti cartotecnici	in genere con oltre
in genere con oltre	25 addetti o con
25 addetti e/o con	materiale in
materiale in deposito	lavorazione e/o in
o lavorazione	deposito superiore a
 33|superiore a 500 q.li |50.000 kg |

	Depositi di carta,
	cartoni e prodotti
43 - Depositi di	cartotecnici, archivi
carta, cartoni e	di materiale
prodotti cartotecnici	cartaceo,

nonche' depositi per	biblioteche, depositi
la cernita della	per la cernita della
carta usata, di	carta usata, di
stracci, di cascami e	stracci di cascami e
di fibre tessili per	di fibre tessili per
l'industria della	l'industria della
carta con	carta, con
quantitativi	quantitativi in massa
34 superiori a 50 q.li	superiori a 5.000 kg.

44 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono, impiegano		
e/o detengono carte		
fotografiche,		
calcografiche,		
eliografiche e		
cianografiche,	Stabilimenti,	
pellicole	impianti, depositi	
cinematografiche,	ove si producono,	
radiografiche e	impiegano e/o	
fotografiche di	detengono carte	
sicurezza con	fotografiche,	
materiale in deposito	calcografiche,	
superiore a 100 q.li	eliografiche e	
45 - Stabilimenti ed	cianografiche,	
impianti ove si	pellicole	
producono, impiegano	cinematografiche,	
e detengono pellicole	radiografiche e	
cinematografiche e	fotografiche con	
fotografiche con	materiale in	
supporto infiammabile	lavorazione e/o in	
per quantitativi	deposito superiore a	
35 superiori a 5 kg	5.000 kg	

46 - Depositi di		
legnami da		
costruzione e da		
lavorazione, di legna		
da ardere, di paglia,		
di fieno, di canne,		
di fascine, di		
carbone vegetale e		
minerale, di		
carbonella, di	Depositi di legnami	
sughero ed altri	da costruzione e da	
prodotti affini;	lavorazione, di legna	
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,	
all'aperto con	di fieno, di canne,	
distanze di sicurezza	di fascine, di	
esterne non inferiori	carbone vegetale e	
a 100 m misurate	minerale, di	
secondo le	carbonella, di	
disposizioni di cui	sughero e di altri	
al punto 2.1 del	prodotti affini con	
decreto ministeriale	quantitativi in massa	
30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg	
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei	

superiori a 1.000	depositi all'aperto	
q.li . (Testo	con distanze di	
modificato con D.M.	sicurezza esterne	
36 30.10.1986)	superiori a 100 m	

47 - Stabilimenti e		
laboratori per la		
lavorazione del legno		
con materiale in		
lavorazione e/o in		
deposito:		
da 50 a		
1.000 q.li	Stabilimenti e	
.	laboratori per la	
.	lavorazione del legno	
superiori a	con materiale in	
1.000 q.li	lavorazione e/o in	
.	deposito superiore a	
37	5.000 kg	

48 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, lavorano e	impianti ove si	
detengono fibre	producono, lavorano	
tessili e tessuti	e/o detengono fibre	
naturali e	tessili e tessuti	
artificiali, tele	naturali e	
cerate, linoleum ed	artificiali, tele	
altri prodotti affini	cerate, linoleum e	
con quantitativi:	altri prodotti	
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con	
superiori a 1.000	quantitativi in massa	
38 q.li.	superiori a 5.000 kg	

49 - Industrie		
dell'arredamento,		
dell'abbigliamento e		
della lavorazione		
della pelle;		
calzaturifici:		
da 25		
a 75 addetti	Stabilimenti per la	
.	produzione di arredi,	
.	di abbigliamento,	
oltre 75	della lavorazione	
addetti	della pelle e	
.	calzaturifici, con	
39	oltre 25 addetti.	

50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti per la	impianti per la	
preparazione del	preparazione del	
crine vegetale, della	crine vegetale, della	
trebbia e simili,	trebbia e simili,	
lavorazione della	lavorazione della	
paglia, dello sparto	paglia, dello sparto	
e simili, lavorazione	e simili, lavorazione	
del sughero, con	del sughero, con	

	quantitativi in	quantitativi in massa
	lavorazione o in	in lavorazione o in
	deposito pari o	deposito superiori a
40	superiori a 50 q.li	5.000 kg

	51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le
	per le riprese	riprese
	cinematografiche e	cinematografiche e
41	televisive	televisive

		Laboratori per la
		realizzazione di
		attrezzerie e
		scenografie, compresi
		i relativi depositi,
	53 - Laboratori di	di superficie
	attrezzerie e	complessiva superiore
42	scenografie teatrali	a 200 m2

	54 - Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	produzione,	
	lavorazione e	Stabilimenti ed
	rigenerazione della	impianti per la
	gomma con	produzione,
	quantitativi	lavorazione e
	superiori a 50 q.li	rigenerazione della
	55 - Depositi di	gomma e/o laboratori
	prodotti	di vulcanizzazione di
	della gomma,	oggetti di gomma, con
	pneumatici e simili	quantitativi in massa
	con oltre 100 q.li	superiori a 5.000 kg;
	56 - Laboratori di	depositi di prodotti
	vulcanizzazione di	della gomma,
	oggetti di gomma con	pneumatici e simili,
	piu' di 50 q.li in	con quantitativi in
	lavorazione o in	massa superiori a
43	deposito	10.000 kg

	57 - Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	produzione e	
	lavorazione di	Stabilimenti,
	materie plastiche con	impianti, depositi
	quantitativi	ove si producono,
	superiori a 50 q.li	lavorano e/o
	58 - Depositi di	detengono materie
	manufatti	plastiche, con
	in plastica	quantitativi in massa
44	con oltre 50 q.li	superiori a 5.000 kg

	59 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
	impianti ove si	impianti ove si
	producono e lavorano	producono e lavorano
	resine sintetiche e	resine sintetiche e
	naturali,	naturali,
	fitofarmaci,	fitofarmaci,
	coloranti, organici e	coloranti organici e

	intermedi e prodotti	intermedi e prodotti	
	farmaceutici con	farmaceutici con	
	l'impiego di solventi	l'impiego di solventi	
	ed altri prodotti	ed altri prodotti	
45	infiammabili	infiammabili	

	60 - Depositi di	Depositi di	
	concimi chimici a	fitofarmaci e/o di	
	base di nitrati e	concimi chimici a	
	fosfati e di	base di nitrati e/o	
	fitofarmaci, con	fosfati con	
	potenzialita' globale	quantitativi in massa	
46	superiore a 500 q.li	superiori a 50.000 kg	

		Stabilimenti ed	
		impianti per la	
		fabbricazione di cavi	
		e conduttori	
		elettrici isolati,	
61 - Stabilimenti ed		con quantitativi in	
impianti per la		massa in lavorazione	
fabbricazione di cavi		e/o in deposito	
e conduttori		superiori a 10.000	
elettrici isolati		kg; depositi e/o	
62 - Depositi e		rivendite di cavi	
rivendite di cavi		elettrici isolati con	
elettrici isolati con		quantitativi in massa	
quantitativi		superiori a 10.000	
47	superiori a 100 q.li	kg.	

		Centrali	
		termoelettriche,	
		macchine elettriche	
		fisse con presenza di	
		liquidi isolanti	
		combustibili in	
63 - Centrali		quantitativi	
48	termoelettriche.	superiori a 1 m3	

		Gruppi per la	
		produzione di energia	
64 - Gruppi per la		elettrica sussidiaria	
produzione di energia		con motori	
elettrica sussidiaria		endotermici ed	
con motori		impianti di	
endotermici di		cogenerazione di	
potenza complessiva		potenza complessiva	
49	superiore a 25 kW	superiore a 25 kW.	

	65 - Stabilimenti ed		
	impianti ove si	Stabilimenti ed	
	producono lampade	impianti ove si	
	elettriche, lampade a	producono lampade	
	tubi luminescenti,	elettriche e simili,	
	pile ed accumulatori	pile ed accumulatori	
	elettrici, valvole	elettrici e simili,	
50	elettriche, ecc.	con oltre 5 addetti	

	Stabilimenti	
	siderurgici e per la	
66 - Stabilimenti	produzione di altri	
siderurgici e	metalli con oltre 5	
stabilimenti per la	addetti; attivita'	
produzione di altri	comportanti	
metalli	lavorazioni a caldo	
67 - Stabilimenti e	di metalli, con oltre	
impianti per la	5 addetti, ad	
zincatura, ramatura e	esclusione dei	
lavorazioni similari	laboratori artigiani	
comportanti la	di oreficeria ed	
fusione di metalli o	argenteria fino a 25	
51 altre sostanze	addetti.	

68 - Stabilimenti per		
la costruzione di		
aeromobili,		
automobili e		
motocicli		
69 - Cantieri		
navali con		
oltre cinque addetti		
70 - Stabilimenti per		
la costruzione e	Stabilimenti, con	
riparazione di	oltre 5 addetti, per	
materiale rotabile	la costruzione di	
ferroviario e	aeromobili, veicoli a	
tramviario con oltre	motore, materiale	
cinque addetti	rotabile ferroviario	
71 - Stabilimenti	e tramviario,	
per la costruzione	carrozzerie e	
di carrozzerie e	rimorchi per	
rimorchi per	autoveicoli; cantieri	
autoveicoli con oltre	navali con oltre 5	
52 cinque addetti	addetti	

	Officine per la	
	riparazione di:	
	- veicoli a motore,	
	rimorchi per	
72 - Officine per la	autoveicoli e	
riparazione di	carrozzerie, di	
autoveicoli con	superficie coperta	
capienza superiore a	superiore a 300 m2;	
9 autoveicoli;	- materiale rotabile	
officine meccaniche	ferroviario,	
per lavorazioni a	tramviario e di	
freddo con oltre	aeromobili, di	
venticinque addetti	superficie coperta	
53 (solo la prima parte)	superiore a 1.000 m2;	

72 - Officine per la		
riparazione di		
autoveicoli con		
capienza superiore a		
9 autoveicoli;		
officine meccaniche		

58|185) |1962, n. 1860). |

	Autorimesse adibite
	al ricovero di mezzi
77 - Autorimesse di	utilizzati per il
ditte in possesso di	trasporto di materie
autorizzazione	fissili speciali e di
permanente al	materie radioattive
trasporto di materie	(art. 5 della legge
fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.
materie radioattive	1860, sostituito
(art. 5 della legge	dall'art. 2 del
31 dicembre 1962, n.	decreto del
1860, sostituito	Presidente della
dall'art. 2 del	Repubblica 30
decreto del	dicembre 1965, n.
Presidente della	1704; art. 21 del
Repubblica 30	decreto legislativo
dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.
 59|1704) |230) |

	Impianti di deposito
	delle materie
	nucleari ed attivita'
	assoggettate agli
	articoli 33 e 52 del
78 - Impianti di	decreto legislativo
deposito delle	17 marzo 1995, n. 230
materie nucleari,	e s.m.i, con
escluso il deposito	esclusione dei
in corso di	depositi in corso di
 60|spedizione |spedizione. |

79 - Impianti nei	Impianti nei quali
quali siano detenuti	siano detenuti
combustibili nucleari	combustibili nucleari
o prodotti residui	o prodotti o residui
radioattivi (art. 1,	radioattivi [art. 1,
lettera b) della	lettera b) della
legge 31 dicembre	legge 31 dicembre
 61|1962, n. 1860) |1962, n. 1860] |

	Impianti relativi
	all'impiego pacifico
	dell'energia nucleare
	ed attivita' che
80 - Impianti	comportano pericoli
relativi all'impiego	di radiazioni
pacifico dell'energia	ionizzanti derivanti
nucleare ed attivita'	dal predetto impiego:
che comportano	- impianti nucleari;
pericoli di	- reattori nucleari,
radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che
derivanti dal	facciano parte di un
predetto impiego:	mezzo di trasporto;
· impianti nucleari;	- impianti per la
· reattori nucleari,	preparazione o
eccettuati quelli che	fabbricazione delle

	facciano parte di un	materie nucleari;	
	mezzo di trasporto;	- impianti per la	
	· impianti per la	separazione degli	
	preparazione o	isotopi;	
	fabbricazione	- impianti	
	· delle	per il trattamento	
	materie nucleari;	dei combustibili	
	· impianti per la	nucleari irradianti;	
	separazione degli	- attivita'	
	isotopi;	di cui	
	· impianti	agli articoli 36 e 51	
	per il trattamento	del decreto	
	dei combustibili	legislativo 17 marzo	
62	· nucleari irradianti	1995, n. 230 e s.m.i.	

		Stabilimenti per la	
		produzione, depositi	
		di sapone, di candele	
		e di altri oggetti di	
	81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,	
	la produzione di	di acidi grassi, di	
	sapone, di candele e	glicerina grezza	
	di altri oggetti di	quando non sia	
	cera e di paraffina,	prodotta per	
	di acidi grassi, di	idrolisi, di	
	glicerina grezza	glicerina raffinata e	
	quando non sia	distillata ed altri	
	prodotta per	prodotti affini, con	
	idrolisi, di	oltre 500 kg di	
	glicerina raffinata e	prodotto in	
	distillata ed altri	lavorazione e/o	
63	prodotti affini	deposito.	

	82 - Centrali		
	elettroniche per		
	l'archiviazione e	Centri informatici di	
	l'elaborazione di	elaborazione e/o	
	dati con oltre	archiviazione dati	
64	venticinque addetti	con oltre 25 addetti	

		Locali di spettacolo	
		e di trattenimento in	
		genere, impianti e	
		centri sportivi,	
		palestre, sia a	
		carattere pubblico	
		che privato, con	
		capienza superiore a	
		100 persone, ovvero	
		di superficie lorda	
		in pianta al chiuso	
		superiore a 200 m2 .	
		Sono escluse le	
		manifestazioni	
	83 - Locali di	temporanee, di	
	spettacolo e di	qualsiasi genere, che	
	trattenimento in	si effettuano in	
	genere con capienza	locali o luoghi	

65|superiore a 100 posti|aperti al pubblico. |

	Alberghi, pensioni,
	motel, villaggi
	albergo, residenze
	turistico -
	alberghiere,
	studentati, villaggi
	turistici, alloggi
	agrituristici,
	ostelli per la
	gioventu', rifugi
	alpini, bed &
	breakfast, dormitori,
	case per ferie, con
	oltre 25 posti-letto;
	Strutture
	turistico-ricettive
	nell'aria aperta
	84 - Alberghi,
	pensioni, motels,
	dormitori e simili
	con oltre 25
	ricettiva superiore a
66	post-letto
	400 persone.

	Scuole di ogni
	ordine, grado e tipo,
	85 - Scuole di ogni
	ordine, grado e tipo,
	collegi, accademie
	con oltre 100 persone
	collegi, accademie e
	presenti; Asili nido
	simili per oltre 100
	con oltre 30 persone
67	persone presenti
	presenti.

	Strutture sanitarie
	che erogano
	prestazioni in regime
	di ricovero
	ospedaliero e/o
	residenziale a ciclo
	continuativo e/o
	diurno, case di
	riposo per anziani
	con oltre 25 posti
	letto; Strutture
	sanitarie che erogano
	prestazioni di
	assistenza
	specialistica in
	regime ambulatoriale,
	ivi comprese quelle
	riabilitative, di
	diagnostica
	strumentale e di
	laboratorio, di
	86 - Ospedali, case
	di cura e simili con
	superficie
	oltre 25 posti-
	complessiva superiore
68	letto.
	a 500 m2

	Locali adibiti ad	
	esposizione e/o	
	vendita all'ingrosso	
	o al dettaglio, fiere	
	e quartieri	
	fieristici, con	
	superficie lorda	
	superiore a 400 m2	
	comprensiva dei	
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.	
ad esposizione e/o	Sono escluse le	
vendita all'ingrosso	manifestazioni	
o al dettaglio con	temporanee, di	
superficie lorda	qualsiasi genere, che	
superiore a 400 mq	si effettuano in	
comprensiva dei	locali o luoghi	
69 servizi e depositi	aperti al pubblico.	

	Locali adibiti a	
	depositi di	
	superficie lorda	
	superiore a 1000 m2	
	con quantitativi di	
88 - Locali adibiti a	merci e materiali	
depositi di merci e	combustibili	
materiali vari con	superiori	
superficie lorda	complessivamente a	
70 superiore a 1.000 mq	5.000 kg	

89 - Aziende ed		
uffici nei quali	Aziende ed uffici con	
siano occupati oltre	oltre 300 persone	
71 500 addetti	presenti	

	Edifici sottoposti a	
90 - Edifici	tutela ai sensi del	
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio	
storia e quelli	2004, n. 42, aperti	
destinati a contenere	al pubblico,	
biblioteche, archivi,	destinati a contenere	
musei, gallerie,	biblioteche ed	
collezioni o comunque	archivi, musei,	
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni	
culturale sottoposti	e mostre, nonche'	
alla vigilanza dello	qualsiasi altra	
Stato di cui al regio	attivita' contenuta	
decreto 7 novembre	nel presente	
72 1942, n. 1664	Allegato.	

	Edifici e/o complessi	
	edilizi a uso	
	terziario e/o	
	industriale	
	caratterizzati da	
	promiscuita'	
	strutturale e/o dei	
	sistemi delle vie di	
	esodo e/o	

		impiantistica con	
		presenza di persone	
		superiore a 300	
		unita', ovvero di	Attivita' di nuova
		superficie	istituzione viene
		complessiva superiore	equiparata
		a 5.000 m2,	all'attivita' n. 89
		indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
		numero di attivita'	"Aziende ed uffici
		costituenti e dalla	nei quali siano
		relativa diversa	occupati oltre 500
73		titolarita'.	addetti"

		91 - Impianti per la	
		produzione del calore	Impianti per la
		alimentati a	produzione di calore
		combustibile solido,	alimentati a
		liquido o gassoso con	combustibile solido,
		potenzialita'	liquido o gassoso con
		superiore a 100.000	potenzialita'
74		Kcal/h	superiore a 116 kW

		Autorimesse pubbliche	
		e private, parcheggi	
		pluripiano e	
		meccanizzati di	
		superficie	
		complessiva coperta	
		superiore a 300 m2;	
		locali adibiti al	
		ricovero di natanti	
		ed aeromobili di	
		private con piu' di 9	superficie superiore
		autoveicoli,	a 500 m2; depositi di
		autorimesse	mezzi rotabili
		pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di
		natanti, ricovero	superficie coperta
75		aeromobili	superiore a 1.000 m2.

		93 - Tipografie,	Tipografie,	
		litografie, stampa in	litografie, stampa in	
		offset ed attivita'	offset ed attivita'	
		similari con oltre	similari con oltre	
76		cinque addetti	cinque addetti.	

		94 - Edifici		
		destinati a civile	Edifici destinati ad	
		abitazione con	uso civile con	
		altezza in gronda	altezza antincendio	
77		superiore a 24 metri	superiore a 24 m	

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
		Aerostazioni,	all'attivita' n. 87
		stazioni ferroviarie,	del DM 16/02/82 :
		stazioni marittime,	"Locali adibiti ad
		con superficie	esposizione e/o

		coperta accessibile	vendita all'ingrosso
		al pubblico superiore	o al dettaglio con
		a 5.000 m2;	superficie lorda
		metropolitane in	superiore a 400 mq
		tutto o in parte	comprensiva dei
78	-----	sotterranee.	servizi e depositi"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 55
			del DM 16/02/82 :
			"Depositi di prodotti
		Interporti con	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
79	-----	a 20.000 m2	con oltre 100 q.li"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 87
			del DM 16/02/82 :
			"Locali adibiti ad
			esposizione e/o
			vendita all'ingrosso
			o al dettaglio con
		Gallerie stradali di	superficie lorda
		lunghezza superiore a	superiore a 400 mq
		500 m e ferroviarie	comprensiva dei
80	-----	superiori a 2000 m	servizi e depositi"

=====